SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 33I-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 29 gennaio 1980 (V. Stampato n. 331)

modificato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 21 aprile 1982 (V. Stampato n. 1345)

d'iniziativa dei senatori SANTALCO, de' COCCI, TALAMONA, ROSA, CALARCO e SCARDACCIONE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 aprile 1982

Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Non è dovuta l'imposta di conguaglio, prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, non ancora corrisposta per l'importazione di macchine rotative per la stampa dei giornali di cui alla voce doganale n. 84.35, riportata nella tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1960, n. 794.

Compete il rimborso qualora detto tributo sia stato pagato.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Soppresso.

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

All'onere derivante dall'ultimo comma del precedente articolo 1 si farà fronte, per l'anno finanziario 1979, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3972 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

All'onere derivante dalle minori entrate di cui al precedente articolo si farà fronte, per l'anno finanziario 1982, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3972 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario. *Identico*.